

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "A.S.D. ELITE"

## DENOMINAZIONE – SEDE

### **Art. 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Piana degli Albanesi (PA), Via Roaggio n. 31, una associazione che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica ELITE" in breve "A.S.D. ELITE".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera nel Consiglio Direttivo.

### **Art. 2**

L'Associazione ha sede in Piana degli Albanesi (PA), Via Roaggio n.31.

## SCOPO – OGGETTO

### **Art. 3**

L'Associazione opera nel rispetto della democrazia interna, ed è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico le cui attività sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

### **Art. 4**

L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive riconosciute dal CONI, compresa l'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive nel quadro, con le finalità e l'osservazione delle norme e delle direttive emanate dal CONI e dalle federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla danza e in tutte quelle che il direttivo delibererà in futuro;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti (pubblici e/o privati) per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche e formative per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

### **Art. 5**

L'associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte e/o previste dalla legge.

**Art. 6**

L'associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti norme fiscali ed amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

DURATA

**Art. 7**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati

ESERCIZIO SOCIALE

**Art. 8**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente:

**Art. 10**

Tutti gli organi dell'associazione restano in carica per 4 (quattro) anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

SOCI

**Art. 11**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

**Art. 12**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

**Art. 13**

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**Art. 14**

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

**Art. 15**

La qualità di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 22.

**Art. 16**

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

**Art. 17**

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso o dimissione tacita per mancato versamento della quota annuale associativa relativa al nuovo anno sociale.

**Art. 18**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

**Art. 19**

I soci sono tenuti a versare la quota annuale associativa stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ASSEMBLEE

**Art. 20**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

**Art. 21**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dal Consiglio Direttivo.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

## **Art. 22**

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo o passivo (tranne in determinati casi in cui vi sia specifica richiesta di partecipazione e/o di espressione di voto in nome e per conto dei soci minorenni rappresentati).

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, verbali o scritte, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un ora dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

## **Art. 23**

### **ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA**

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative (In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta).

Compiti:

- a) approvare il rendiconto economico e finanziario;
- b) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

## **Art. 24**

### **IN SEDE STRAORDINARIA:**

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Compiti:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni argomento straordinario o di interesse generale posto all'ordine del giorno.

## **Art. 25**

Tutte le delibere Assembleari devono essere debitamente trascritte nel libro dei verbali di Assemblea dei soci.

## CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

### **Art. 26**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni (salva diversa deliberazione in fase di nomina) e sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente ed il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i suoi membri e non necessitano di comunicazione formale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) determinare l'importo delle quote sociali;
- b) decidere circa le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- c) redigere eventuale bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- d) prendere decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- f) predisporre i regolamenti interni e Amministrativi e proporre eventuali modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- h) deliberare circa l'ammissione e l'espulsione degli associati;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- j) dirigere il personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. Ha la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- m) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

### **Art. 27**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione.

### **Art. 28**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

### **Art. 29**

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

## PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

**Art. 30** Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- a) quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- b) eventuali entrate di carattere commerciale;
- c) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- d) eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

**Art. 31** Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 32** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

## SCIoglimento

**Art. 33** Lo scioglimento dell'Associazione Può essere deliberato con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## NORME FINALI

**Art. 34** La decisione su qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

**Art. 35** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. Il presente statuto è stato approvato dai soci fondatori all'atto Costitutivo

Seguono le firme dei soci fondatori

Luogo e data

Palermo, 19 maggio 2014

TUMMINIA FRANCESCO PAOLO

FENECH SALVATORE

FENECH FILIPPO